Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 marzo 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1276.

Nuove norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente le disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;

Vista la legge 3 dicembre 1957, n. 1198, che reca modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Ritenuto che in conseguenza delle cennate modificazioni si rende necessario emanare nuove norme regolamentari in sostituzione di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 172;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per rilascio di cambiali o per accettazione di tratte o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o per consegna dei buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a termini del contratto di fornitura.

Per il rischio di cui al n. 4 del menzionato art. 3, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui sia pervenuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - quale gestore per conto dello Stato, da parte dell'assicurato, la comunicazione dell'inizio dei lavori di approntamento della fornitura, ai termini del relativo contratto.

Per il rischio di cui al n. 6 dell'art. 3, l'assicurazione non copre gli aumenti dei costi di produzione che si siano verificati prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione degli elementi di costo in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura, nè gli aumenti che si siano verificati prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura medesima ai termini del relativo contratto.

Ai fini del presente articolo, possono essere disposti, in ogni tempo, accertamenti d'ufficio.

Art. 2.

L'assicurazione non può in nessun caso avere effetto se non siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti nelle condizioni generali e particolari di polizza e non sia stato pagato il premio ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato soltanto dopo avvenuta la stipulazione del contratto di fornitura.

Fermo quanto disposto nel comma precedente, è in facoltà del Comitato di esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni anche se comunicate all'impresa esportatrice non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

Art. 4.

E' vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge, nonchè della quota del 3 per cento, di cui al secondo comma dello stesso articolo; la violazione di tali divieti, da chiunque commessa, comporta la perdita dei diritti derivanti dall'assicurazione o dalla riassicurazione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge.

L'assicurato per le operazioni previste dalla legge è tenuto a denunciare all'I.N.A. ogni altra assicurazione collaterale; ove questa sia stipulata successivamente all'assicurazione statale la denuncia deve essere effettuata entro dieci giorni dalla stipulazione della relativa polizza.

Art. 5.

L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non può assumere in assicurazione od in riassicurazione una quota diversa da quella determinata dal Comitato di cui all'art. 9 della legge, nè può comunque fissare in polizza condizioni difformi da quelle stabilite dal predetto Comitato.

Art. 6.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge, l'assicurato per avere diritto all'indennizzo è tenuto a provare che l'insolvenza del debitore è dovuta

agli eventi di cui ai numeri 1 e 2 suddetti e a dimostrare di avere esperito tutti gli atti consentiti dalle circostanze per il recupero del credito.

Nel caso previsto dal n. 4 dell'art. 3 della legge, l'assicurato è parimenti tenuto a provare di aver esercitato le azioni necessarie per dar corso all'esecuzione del contratto.

Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto ad esibire certificato rilasciato dai competenti uffici attestante che l'incasso in lire è ritardato da oltre un anno, a termini del sesto comma dell'art. 7 della legge, a causa di difficoltà di trasferimento valutario.

Nel caso previsto dal n. 6 dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto a provare le sopravvenute circostanze di carattere generale che abbiano reso economicamente insostenibile o particolarmente onerosa la esecuzione della fornitura, precisando, sulla base di idonea documentazione, le variazioni percentuali, in più o in meno, verificatesi negli elementi di costo già comunicati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 e che siano stati accettati dal Comitato ai sensi della lettera *b*) dell'art. 9 della legge. Tali variazioni debbono essersi verificate nel periodo intercorrente tra la data di inizio dell'espletamento della fornitura, se posteriore a quella di stipulazione del contratto di assicurazione, o tra quest'ultima data se quella di inizio sia ad essa anteriore, e la data di avvenuto espletamento della fornitura stessa, e sono prese in considerazione soltanto se comportino un aumento complessivo di costi di produzione superiore al tre per cento.

L'assicurato deve anche comunicare all'I.N.A. la data di ultimazione dei lavori della fornitura; la successiva spedizione deve essere provata mediante i documenti di spedizione e doganali.

Nel caso di mancato pagamento previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto a dimostrare di aver adempiuto alle pattuizioni contrattuali e di avere esperito tutti gli atti consentiti dalle circostanze, nonchè di aver esercitato le azioni necessarie per ottenere il pagamento.

Ai fini del presente articolo si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 7.

Il premio è unico e deve essere calcolato in ragione di anno come segue:

a) per i rischi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del primo comma e per quello di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata dell'operazione e all'ammontare delle quote di credito assicurate;

b) per il rischio di cui al n. 4 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata dell'espletamento della fornitura e all'ammontare della quota assicurata;

c) per il rischio di cui al n. 6 dell'art. 3 della legge. con riferimento alla durata dell'espletamento della fornitura e al suo complessivo ammontare.

Nella determinazione del premio si può tener conto altresì del periodo intercorrente tra la concessione della garanzia e l'effettiva entrata in rischio.

Il premio va pagato all'atto della stipulazione della polizza. Il Comitato può concederne il frazionamento in più rate, di cui la prima non inferiore al terzo. Sulle rate successive alla prima decorrerà l'interesse legale, fermo il carattere unitario del premio che è integralmente dovuto in tutti i casi.

Art. 8.

L'I.N.A., dopo effettuato il pagamento dell'indennizzo per il verificarsi del sinistro inerente ad uno qualsiasi dei rischi indicati nell'art. 3 della legge e coperti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, è surrogato, a mente dell'art. 7 della legge, all'assicurato per quanto in corrispondenza possa spettare allo stesso. Saranno in conseguenza attribuiti in proprietà all'I.N.A., per conto dello Stato, sin dal momento del pagamento dell'indennizzo e nella valuta originaria, con precedenza su ogni altro creditore, gli importi comunque corrisposti, dopo il pagamento dell'indennizzo medesimo, dal committente, dai garanti o da altri nonchè le somme recuperate o trasferite o comunque percepite per effetto di ogni altro realizzo conseguito al titolo della fornitura.

Nel caso in cui al pagamento dell'indennizzo avessero concorso anche altre imprese di assicurazione, tutti gli importi come sopra recuperati saranno ripartiti tra l'I.N.A. e le altre imprese in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.

Ai fini del presente articolo si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 9.

Il Comitato previsto dall'art. 9 della legge ha sede presso l'Istituto nazionale per il commercio estero - I.C.E. - che provvede al servizio di segreteria del Comitato stesso.

Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni di cui all'art. 1 della legge, redatte su speciali moduli predisposti dal Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, d'intesa con l'I.N.A., provvede all'istruttoria. Nel caso di richiesta dell'assicurazione di cui al penultimo comma del precedente art. 1 l'interessato è tenuto ad indicare nella domanda stessa anche gli elementi del costo di produzione comprendenti comunque le materie prime, la mano d'opera, l'energia e le spese generali in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura.

L'I.C.E., può, a tal fine, richiedere notizie supplementari e la documentazione che riterrà necessaria.

Art. 10.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano essi effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Il Comitato designa due segretari, uno per la parte tecnico-commerciale e l'altro per la parte amministrativa ed assicurativa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato può affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'istruttoria circa i requisiti di ammissibilità all'assicurazione ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, l'esame di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione a mente dell'art. 9 della legge.

Art. 11.

L'assicurazione e la riassicurazione, prestate per conto dello Stato, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni e di riassicurazioni contro i danni, in quanto applicabili e in quanto non siano derogate dalla legge.

Art. 12.

Nelle convenzioni da stipularsi in base al primo comma dell'art. 8 della legge viene stabilita la misura delle spese della gestione di cui all'art. 9 della legge, da imputarsi al conto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge.

Art. 13.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1954, n. 172.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 129. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1277.

Delega al Prefetto della provincia di Treviso dell'esercizio della facoltà di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga », con sede in Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del Codice civile concernente l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche;

Visti gli articoli 1 e 5 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto lo statuto del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;

Considerato che detto Fondo svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Treviso e che, pertanto, si appalesa opportuno delegare al Prefetto della Provincia stessa l'esercizio della facoltà di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Fondo medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' delegato al Prefetto della provincia di Treviso l'esercizio della facoltà di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, con sede in Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1958

GRONCHI

VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Corte dei conti della Repubblica Italiana - Registrato in conformità della deliberazione della Sezione del controllo in data 19 *febbraio* 1959 - *Addì* 27 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 128. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 58.

Distacco della frazione Monte Ossolano dal comune di Bognanco e sua aggregazione a quello di Domodossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 11 e 17 marzo 1956, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Monte Ossolano del comune di Bognanco (Novara) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Domodossola;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Bognanco in data 16 settembre 1956, n. 19; del Consiglio comunale di Domodossola in data 27 ottobre 1955, n. 78, e del Consiglio provinciale di Novara in data 24 ottobre 1956, n. 20, ed in data 22 aprile 1958, n. 12, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 ottobre 1958, numero 1727;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Monte Ossolano è distaccata dal comune di Bognanco ed aggregata al comune di Domodossola, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 132. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 59.

Distacco della frazione Pers dal comune di Montenars e sua aggregazione a quello di Lusevera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 21 febbraio 1950, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Pers del comune di Montenars (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Lusevera;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Montenars in data 6 dicembre 1953, n. 52; del Consiglio comunale di Lusevera in data 28 giugno 1953, n. 14; del Consiglio provinciale di Udine in data 5 marzo 1955, n. 3499, ed in data 25 maggio 1957, n. 8573, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 dicembre 1957, numero 1945;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Pers è distaccata dal comune di Montenars ed aggregata al comune di Lusevera, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 134 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 60.

Trasferimento della sede municipale del comune di Olivetta San Michele (Imperia) dall'attuale capoluogo alla frazione Olivetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Olivetta San Michele (provincia di Imperia) in data 1° dicembre 1957, n. 43/2017, con la quale è stato chiesto di trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione di Olivetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia in data 21 febbraio 1958, n. 13/295, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla suddetta richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Olivetta San Michele, in provincia di Imperia, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione di Olivetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 133 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1958

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1958, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio 1958-59;

Vista la lettera del Ministero della difesa Marina n. 2/39339 del 18 novembre 1958, con la quale il Ministero medesimo, nel comunicare che il capitano di vascello Domenico Romano è stato trasferito ad altra sede, ha designato in sua sostituzione, il capitano di fregata Giuseppe Bruzzone a rappresentare il Ministero difesa Marina in seno al Comitato stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Per il biennio 1958-1959 il capitano di fregata Giuseppe Bruzzone è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione del capitano di vascello Domenico Romano e in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1958

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1959
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 171

(1174)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1959.

Sostituzione di un esperto in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1958, con il quale il consigliere dott. Paolo Cesaroni è stato nominato esperto della Commissione stessa, in rappresentanza della Corte Suprema di cassazione;

Vista, altresì, la lettera in data 27 novembre 1958, n. 3860, con la quale la predetta Corte Suprema di cassazione ha designato il proprio consigliere dott. Angelo Ferrati quale esperto in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del consigliere dottor Paolo Cesaroni;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere della Corte Suprema di cassazione dottor Angelo Ferrati è nominato esperto presso la Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Paolo Cesaroni, per l'assolvimento dei compiti demandati alla stessa Commissione centrale ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1959
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 58

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Levico e di Caldonazzo sita nell'ambito dei comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino e Tenna (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei laghi di Levico e di Caldonazzo sita nell'ambito dei comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino e Tenna (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge all'albo dei comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino e Tenna;

Viste le opposizioni presentate dai comuni di Pergine, Calceranica, Caldonazzo e Tenna, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo stesso non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo ampio bacino di formazione glaciale diviso dal promontorio di Tenna, con le circostanti balze alpine ammantate di ricca e folta vegetazione arborea, oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona dei laghi di Levico e di Caldonazzo sita nel territorio dei comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino e Tenna (Trento, delimitata a nord dal bivio «Sega ai Palu» fino all'imbocco della strada nazionale della Valsugana e, seguendo il tracciato della medesima da nord verso sud est fino all'abitato di Levico, indi a sud est per la strada di Caldonazzo fino al centro omonimo e di qui all'abitato di Calceranica, compresa la località di Santa Caterina, ad ovest la quota di livello 600 e successivamente fino all'abitato di Susà, e di qui, per la strada comunale fino al bivio sopra citato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* assieme al verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1959

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza

L'anno 1958 addì 4 del mese di febbraio in Trento, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio ad ore 14,35

A seguito di regolare avviso di convocazione a norma dell'art 5 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, si e oggi adunata la Commissione provinciale anzidetta.

(*Omissis*)

Ad ore 14,35 constatata la piena regolarità della convocazione e la presenza dei suddetti rappresentanti dei Comuni interessati il vicepresidente assume le funzioni di presidenza, dichiara aperta l'adunanza e passa ad illustrare agli intervenuti in ogni suo aspetto l'ordine del giorno prestabilito.

1 Zona dei laghi di Levico e Caldonazzo,
2 Eventuali

Dopo ampia discussione cui intervengono a volta a volta, oltre ai membri effettivi della Commissione e anche i rappresentanti dei Comuni interessati, su proposta del vicepresidente viene sottoposto alla deliberazione della Commissione il primo punto dell ordine del giorno

1) La zona dei laghi di Levico e di Caldonazzo delimitata a nord dal bivio « Sega ai Palu » fino all imbocco della strada nazionale della Valsugana, e seguendo il tracciato della medesima, da nord verso sud-est fino all abitato di Levico, indi a sud est, per la strada di Caldonazzo fino al paese omonimo e di qui all abitato di Calceranica compresavi la località di Santa Caterina, ad ovest lungo la quota di livello 600 successivamente fino all abitato di Susa, e infine da qui, per la strada comunale fino al bivio sopra citato, presenta notevole interesse pubblico, quale pittoresco, ampio bacino, di formazione glaciale, diviso dal promontorio di Tenna nei due laghi di Caldonazzo e di Levico, che si affacciano alla piana della Valsugana alle scaturigini del fiume Brenta, nella maestosa cornice delle circostanti balze alpine ammantate di ricca e folta veste vegetale

Posta ai voti, la suddetta proposta di inclusione della zona nell elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, viene approvata all'unanimità dei presenti

Ad 2 dell'ordine del giorno ad analoga richiesta di alcuni sindaci dei Comuni interessati il vicepresidente esprime il parere che appare consigliabile che fin da questo momento gli Uffici comunali trasmettono alla preventiva visione per il parere della Soprintendenza i progetti di eventuali nuove costruzioni e di modifiche ambientali nell ambito della zona dei laghi di Caldonazzo e di Levico

Nessun altro prendendo la parola la seduta viene chiusa essendo le ore 15,45

Letto e trascritto

Il vicepresidente M Guiotto

Il segretario Arnaldo Osti

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del promontorio di Sant'Erasmo, sita nell'ambito del comune di Moneglia (Genova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del promontorio di Sant'Erasmo, sita nell'ambito del comune di Moneglia (Genova);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Moneglia;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dai signori Angeloni Giuseppe Mario, Scarpi Vittorio e dalla sig.ra Zanetti Iride;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica del centro abitato e del mare;

Decreta:

La zona del promontorio di Sant'Erasmo, sita nel territorio del comune di Moneglia (Genova), così delimitata: confine catastale del foglio n. 13 con il 19, dal mare alla strada comunale di Venino, fino all'incontro con via Risorgimento; via Risorgimento fino all'incontro con il corso Umberto I; corso Umberto I comprese le facciate dei fabbricati che ivi prospettano, fino al torrente Bisagno; torrente Bisagno fino al mare, mare Ligure, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Moneglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1959

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
Scaglia

Il Ministro per la marina mercantile
Spataro

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n 32

Il giorno 9 febbraio 1957, alle ore 10, in Moneglia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per esaminare il seguente ordine del giorno

Moneglia - Vincoli d insieme sul territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione si reca sul promontorio di Sant'Erasmo, e constatato l'effettiva sua particolarmente felice posizione di belvedere del mare, dell'abitato di Moneglia e della collina alle spalle del centro abitato, rileva l'utilità che il vincolo vi sia apposto, dalla stessa località esamina il possibile vincolo sulla collina alle spalle dell'abitato, riconoscendo effettivamente notevole per consistenza, il verde che l'ammanta a

partire dall'attuale tracciato della linea ferroviaria Genova-La Spezia fino alla cresta del rilievo, e la sua funzione di sfondo al quadro panoramico di Moneglia visto dal mare e dai promontori che la fiancheggiano.

Compiuto il sopraluogo, la Commissione è del parere di esprimere due proposte di vincolo: una del promontorio di Sant'Erasmo e l'altra della collina alle spalle del centro abitato.

Proposta di vincolo del promontorio di Sant'Erasmo:

tenendo presente l'esistenza di un vincolo come bellezza singola, già esistente ed operante su parte del promontorio, si propone di estenderlo, inglobandovi le proprietà già soggette a tale regime, dando la seguente confinazione:

confine catastale del foglio n. 13 con il 19, dal mare alla strada comunale di Venino, fino all'incontro con via Risorgimento; via Risorgimento fino all'incontro con il corso Umberto I; corso Umberto I, propose le facciate dei fabbricati che ivi prospettano, fino al torrente Bisagno; torrente Bisagno fino al mare, mar Ligure.

La motivazione della proposta è espressa come segue:

Altura verde, accessibile al pubblico, da cui si gode il panorama del centro abitato di Moneglia, ricco dei tradizionali caratteri liguri, della collina ad esso centro sovrastante, ricca di macchie verdi di flora mediterranea, del mare, quali elementi di quadro naturale di notevole interesse panoramico.

Proposta di vincolo della collina alle spalle del centro abitato.

Per quanto riguarda la richiesta di vincolo sull'altura collinosa sovrastante il centro abitato, la Commissione, pur esprimendosi favorevolmente in merito alla proposta, rimanda la delimitazione dei confini all'esibizione della planimetria relativa e dà incarico al segretario di provvedere in merito.

(*Omissis*).

Il presidente: A. DILLON

Il segretario: PIRANI

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Velletri e Rocca di Papa;

Riconosciuto che il comprensorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè con i monti Artemisio, Peschio e Algido, le pendici ad essi sottostanti, con le sue pittoresche valli e colline ricche di vegetazione, con l'amena posizione dell'abitato di Velletri, pittoresca città posta su uno sperone del monte Artemisio, oltre a formare un susseguirsi di suggestivi quadri naturali, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere incantevoli e amplissimi panorami verso i Colli laziali con i Castelli Romani, la cerchia dei monti Lepini e le lontane vette dei Simbruini fino al Circeo, al mare alle isole Ponziane e alla vasta pianura sottostante;

Decreta:

Il comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa (Roma), così delimitato: partendo dal confine tra Genzano e Velletri il limite segue la ferrovia Roma-Velletri fino alla via Redine di Sant'Alba, indi questa, la provinciale Velletri-Lariano, la strada Colle del Lupo, la strada di Valle Perina, la strada Santa Lucia, la strada del Ponte del Vallone, il confine del comune di Rocca Priora con quello di Velletri, indi il confine del comune di Rocca di Papa con quello di Rocca Priora fino alla curva di livello a quota 600 e a sud il confine di Rocca di Papa con Velletri fino all'incrocio con la via dei Laghi, poi la via dei Laghi, la strada della Cavalleria, la strada provinciale Genzano-Nemi, indi l'Appia statale, l'Appia antica fino ad incontrare il confine tra Genzano e Velletri e la ferrovia Roma-Velletri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che i comuni di Velletri e Rocca di Papa provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: MORO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 30

Oggi 2 febbraio 1957, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152 - Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) a 12) (*Omissis*);

13) COMPRENSORIO dell'ARTEMISIO

(*Omissis*).

Alle ore 16,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

osservato che i territori comprendenti l'Artemisio, il Peschio e l'Algido e le pendici ad essi sottostanti formano un insieme di bellezze panoramiche di non comune valore estetico, in un susseguirsi di suggestivi quadri naturali, costituiti da pittoresche valli e colline ricche di vegetazione, dominate dall'imponente e meraviglioso scenario dei sopraddetti monti,

osservata l'amenissima posizione di Velletri, pittoresca città addensata su uno sperone del monte Artemisio che le fa da magnifico sfondo,

rilevato che esistono nei sopraddetti territori numerosissimi punti di visuale che offrono incantevoli amplissimi panorami verso i Colli laziali con i Castelli Romani, la cerchia dei monti Lepini e le lontane vette dei Simbruini e fino al Circeo, al mare, alle isole Ponziane e alla vasta pianura sottostante,

al fine di tutelare sia il suggestivo panorama, sia i punti di visuale ivi racchiusi, all'unanimità decide di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497, il territorio dei comuni di Velletri e Rocca di Papa racchiuso nella seguente delimitazione

partendo dal confine tra Genzano e Velletri, il limite del vincolo segue la ferrovia Roma-Velletri sino alla via Redine di Sant'Alba, indi questa, la provinciale Velletri Lariano, la strada Colle del Lupo, la strada di Valle Perina, la strada Santa Lucia, la strada del Ponte del Vallone il confine del comune di Rocca Priora con quello di Velletri, indi il confine del comune di Rocca di Papa con quello di Rocca Priora fino al limite del vincolo di Rocca di Papa (decreto Ministeriale 24 aprile 1954) e cioè la curva di livello a quota 600 e a sud il confine di Rocca di Papa con Velletri fino all'incrocio con la via dei Laghi, poi il limite del vincolo della Conca del lago di Nemi (decreto Ministeriale 12 gennaio 1954) e cioè la via dei Laghi, la strada della Cavalleria, la strada provinciale Genzano-Nemi, indi l'Appia statale, l'Appia antica fino ad incontrare il confine tra Genzano e Velletri e la ferrovia Roma Velletri

(*Omissis*).

(1139)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1959

48° Elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Decreta:

È approvato, come appresso, il 48° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse:

Provincia di Ancona:

Loreto, per il capoluogo ed i centri abitati di Stazione di Loreto, Villa Costantina e Villa Musone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1959

Il Ministro: Togni

(1147)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1959

Determinazione dei tipi e qualità di seme di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica 1960.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, modificato con regio decreto legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1960 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

4) bigiallo chinese femmina giallo sferica per maschio oro chinese;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico;

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato;

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici.

La produzione per ognuno degli anzidetti razze ed incroci, ragguagliata a 100 quella totale, dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato	1 0,50
b) *incroci a bozzolo giallo*:	
1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato	15 12
2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico	0,50
3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese	2 1
4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese	0,50
5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico	1 0,50
6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato	
c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici . . .	80 85

Art 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici, e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1959

Il Ministro: Rumor

(1204)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Romualdo Oscar Cadoppi, Console della Repubblica di Argentina a Messina.

(994)

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Douglas W. Coster, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(995)

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jean E. Zimmermann, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(996)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1959, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Mistè Domenico, notaio residente nel comune di Valdagno, distretto notarile di Vicenza, 11 aprile 1959;

Pettenazzi Antonio, notaio residente nel comune di Cremona, 14 aprile 1959;

Mossolin Mario, notaio residente nel comune di Roma, 15 aprile 1959;

Pagani Alessandro, notaio residente nel comune di Arzignano, distretto notarile di Vicenza, 27 aprile 1959.

(1160)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

3° aggiornamento - 1° febbraio 1959 - al fascicolo « Transazioni invisibili ».

(1175)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 27 gennaio 1958 dal sig Nicola Iovene avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita n 181 in Napoli, in quanto rivolto all'annullamento di un provvedimento non definitivo.

(1176)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare l'immobile ex casa del fascio, sito in Pistoia frazione « Le Grazie ».

Con decreto Ministeriale n 300 8/60013, in data 27 gennaio 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L 800 000, l'immobile sito in Pistoia, frazione « Le Grazie », già di proprietà dell'ex p n f, riportato al catasto urbano frazione Porta al Borgo, foglio n 75, particella n 68, con mq 168 di superficie, confinante al nord con Santini Ulderigo, ad est e sud con Soncini Guido fu Enrico, ad ovest con la strada comunale di « Le Grazie » da utilizzarsi per sede delle istituzioni Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

(1167)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della ditta Perotto Silvano, con sede in Vicenza, per cessazione della lavorazione dei metalli predetti

Tali marchi erano contrassegnati col n. 168-VI.

(1133)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Sersale (Catanzaro) espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n 1414 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta COLOSIMO Luigi fu Luca, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L 387 725 (lire trecentottantasettemilasettecentoventicinque)

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n 156

Errata

Foglio n 15, particella n 31, reddito dominicale L 285,46;
Foglio n 15, particella n 32, reddito dominicale L 221,51;
Foglio n 15, particella n 33, reddito dominicale L 75,64;
Foglio n 15, particella n 34, reddito dominicale L 339,36.

Corrige

Foglio n 15, particella n 31, reddito dominicale L 339,36;
Foglio n 15, particella n 32, reddito dominicale L 285,46;
Foglio n 15, particella n 33, reddito dominicale L 221,51;
Foglio n 15, particella n. 34, reddito dominicale L. 75,64.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro) espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n 778 (pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 3 settembre 1950, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GALLUCCIO Giuseppina fu Nicola, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 917 840 lire novecentodiciassettemilaottocentoquaranta).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 13, particella n. 35, qualità: seminativo;
Foglio n. 14, particella n. 10, qualità idem (seminativo arborato),
Foglio n. 14, particella n. 11, reddito dominicale: L. 338,30,
Foglio n. 14, particella n. 17, classe fabbricato rurale - classe IV,
Foglio n. 14, particella n. 28, qualità: idem (seminativo arborato)

Corrige

Foglio n. 13, particella n. 35, qualità: seminativo arborato,
Foglio n. 14, particella n. 10, qualità seminativo,
Foglio n. 14, particella n. 11, reddito dominicale L. 337,30,
Foglio n. 14, particella n. 17, classe fabbricato rurale,
Foglio n. 14, particella n. 28, qualità seminativo

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 897 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta GIANNUZZI SAVELLI Fabrizio fu Emilio, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 648 066 (lire seicentoquarantottomilasessantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

Errata

1° Corpo terreni, totali superficie e reddito dominicale: Ha. 65 62 60, L. 6 392,71,
Totale generale superficie: Ha. 65 88 70.

Corrige

1° Corpo terreni, totali superficie e reddito dominicale: Ha. 65 52 60, L. 8 392,71,
Totale generale superficie. Ha. 65 78 70.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 2 marzo 1959 presso le sottondicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	638,30	637,75	637,75	637,25	636,05	637,27	637,20	637,50	637,25	—
Fr. Sv.	143,70	143,67	143,66	143,66	143,70	143,70	143,58	143,75	143,68	—
Kr. D.	89,99	90 —	89,97	90,01	89,975	89,99	90 —	90 —	89,98	—
Kr. N.	87 —	87 —	87 —	86,99	87 —	86,99	87 —	87 —	86,99	—
Kr. Sv.	119,97	119,95	119,94	119,93	119,95	119,93	119,93	119,96	119,94	—
Fol.	164,37	164,36	164,37	164,35	164,40	164,37	164,25	164,37	164,36	—
Fr. B.	12,41	12,41	12,42	12,41	12,415	12,42	12,654	12,42	12,41	—
Fr. Fr.	126,58	126,54	126,59	126,55	126,50	126,53	126,55	126,55	126,53	—
L. st.	1744,10	1744,10	1743,625	1743,875	1743,50	1743,46	1743,80	1743,90	1744,20	—
Dm. occ.	148,49	148,485	148,46	148,47	148,45	148,45	148,45	148,45	148,42	—
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,94	23,945	23,90	23,94	23,945	23,947	23,94	—

Media dei titoli del 2 marzo 1959

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	69,925
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	87,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,85
Id. 5 % 1936	99,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,90

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	90,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	637,225
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	164,367
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,545
1 Lira sterlina	1743,837
1 Marco germanico	148,47
1 Scellino austriaco	23,944

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1957 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1	Cassa	L.	1 835 249
2	Immobili	»	748.379 550
3	Conti correnti col Tesoro – fruttifero	»	2 756 958 277
	Conti correnti col Tesoro – infruttifero	»	687 935.252
4	Titoli – di Stato, consistenza	»	247.969 041
	Titoli – obbligazionari, consistenza	»	3.358.572.598
5	Capitale vigente dei prestiti concessi a provincie, comuni ed enti dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	84 109 212
6	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	1 096 574 730
7	Credito per quote di pensioni, caroviveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere	»	26 255 315
8	Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione – valore capitale	»	161.549 302
	Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione – mensilità scadute o non versate dagli enti	»	446 900
9	Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli di Stato	»	5.256 300
	Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli obbligazionari	»	56 522.582
	Crediti per interessi da riscuotere – sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
10	Credito per fitti da riscuotere	»	1 257 823
11	Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3 9 1946, n. 143)	»	160 000 000
12	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	400.625 997
13	Mobili	»	1
		L.	9 794 248 149

PASSIVO

1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	583 803 647
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	136 796 039
3	Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	820 129 718
4	Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	3 079 289
5	Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	83 459 957
6	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	5 165 849
7	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	42 616 018
8	Debito per pagamenti, a saldo, del costo degli immobili	»	41 300 000
9	Debitori e Creditori diversi (saldo passivo)	»	8 579.417
10	Interessi su titoli riscossi ma non ancora maturati	»	—
11	Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	—
	Netto.		
12	Fondo ammortamento stabili	L.	382 862
13	Fondo accantonamento imposte future	»	5 134 470
14	Fondo manutenzione straordinaria	»	4 632 000
15	Fondo perdite e svalutazione stabili	»	674 000
16	Patrimonio netto	»	8 058 494 892
		L.	9 794 248 149

Situazione al 31 dicembre 1957 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVO

1	Cassa	L.	19 728 398
2	Oro di proprietà	»	18 981.000
3	Immobili	»	10 942.318 452
4	Conti correnti col Tesoro – fruttifero	»	20 707 658 966
	Conti correnti col Tesoro – infruttifero	»	20 927 536.956
5	Titoli – di Stato, consistenza	»	8 817 718 944
	Titoli – obbligazionari, consistenza	»	94 630 550 056
6	Valore capitale annualità scontate	»	21 908 949 432
7	Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni e ad enti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	287 081 562
8	Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	71 136.083 790
9	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	28 620 465.326
	A riportare	L.	278.017.072.882

	Riporto . . .	L.	278 017.072 882
10 Credito per quote di pensioni, caroviveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere		L.	759 427 546
11 Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione	valore capitale	»	6.965.492.093
	mensilità scadute e non versate dagli enti	»	5 605 500
12 Crediti per interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	148.642 415
	sui titoli obbligazionari	»	1.850 178 531
	sui mutui ad enti e a cooperative edilizie	»	1.056 932 458
	sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
	sui valori attuali delle annualità scontate	»	570 535 494
13 Credito per fitti da riscuotere		»	32 643 408
14 Credito verso cessionari di appartamenti a pagamento dilazionato		»	121 334 799
15 Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)		»	775 000 000
16 Credito verso altri Istituti di previdenza per spese di amministrazione		»	125.877 815
17 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare		»	8.126 818.098
18 Debitori e creditori diversi (saldo attivo)		»	—
19 Mobili		»	1
		L.	298.555.561.040
20 Titoli in garanzia		»	7.236 300.000
		L.	305.791.061.040

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	20 157 331 871
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	2 565 112 125
3 Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	2.011 028 380
4 Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	53 452 422
5 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	58 345 192
6 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	258 255 280
7 Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto dell'Istituto	»	207 792 123
8 Debito per pagamenti a saldo del costo degli immobili	»	1.826 670 415
9 Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	5.677 809 530
10 Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	15.751.323
11 Interessi riscossi ma non ancora maturati	»	—
12 Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	118 728 287
Netto		
13 Fondo ammortamento stabili	L.	18 839 622
14 Fondo accantonamento imposte future	»	140 268 773
15 Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	91 793 672
16 Fondo perdite e svalutazione stabili	»	68 910 118
17 Fondo rischi sulle sovvenzioni	»	14 991 112
18 Patrimonio netto	»	265 270.450.795
	L.	298 555 561 040
19 Depositanti titoli in garanzia	»	7 236 300 000
	L.	305 791 861 040

Situazione al 31 dicembre 1957 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVO

1 Cassa		L.	672 042
2 Immobili		»	291 011 000
3 Conti correnti col Tesoro	fruttifero	»	1 703 068 049
	infruttifero	»	148 388 392
4 Titoli	di Stato, consistenza	»	420 580
	obbligazionari, consistenza	»	3 893 024 173
5 Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni ed a enti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza		»	447 556 411
6 Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui		»	739 320 144
7 Credito verso enti per contributi da riscuotere		»	346 915 717
8 Credito per quote di pensioni, caroviveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere		»	13 631 857
9 Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione	valore capitale	»	32.045 134
	mensilità scadute e non versate dagli enti	»	16 300
	A riportare . . .	L.	7 616 069 799

N.	Voce		Importo
	Riporto . . .	L.	7.616.069.799
10	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	L.	7.975
	sui titoli obbligazionari	»	71 267.057
	sui prestiti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
	sui mutui a cooperative edilizie	»	5 200.000
11	Credito per fitti da riscuotere	»	728 016
12	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	154 468.541
13	Debitori e creditori diversi (saldo attivo)	»	—
14	Mobili	»	1
		L.	7 847 741.389

PASSIVO

N.	Voce		Importo
1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	106 041.852
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	68 861.300
3	Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	63.278.196
4	Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	689.333
5	Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	32 686.673
6	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	1 768.757
7	Debito per pagamento a saldo del costo degli immobili	»	29 000.000
8	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	10 213 364
9	Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	110.187.758
10	Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	—
11	Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	3 449.231
	Netto:		
12	Fondo ammortamento stabili	L.	135.557
13	Fondo accantonamento imposte future	»	1 752 482
14	Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	1.590 000
15	Fondo perdite e svalutazione stabili	»	265 000
16	Fondo rischi sulle sovvenzioni	»	69 934
17	Patrimonio netto	»	7.417.751.952
		L.	7.847.741.389

Situazione al 31 dicembre 1957 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVO

N.	Voce		Importo
1	Cassa	L.	755 286
2	Conti correnti col Tesoro: fruttifero	»	484 475 190
	infruttifero	»	43 162 540
3	Titoli: di Stato, consistenza	»	29 144 292
	obbligazionari, consistenza	»	650.199
4	Capitale vigente dei prestiti a provincie, a comuni e ad enti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	8 314 453
5	Credito verso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi della legge 22-12-1949, n. 2932 e quota integrativa campagne di guerra	»	93 581 684
6	Crediti verso enti per contributi da riscuotere	»	28 172 697
7	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	700 640
	sui titoli obbligazionari	»	19 556
	sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
8	Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	15 000 000
9	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	12 197.278
10	Mobili	»	1
		L.	716 173.816

PASSIVO

N.	Voce		Importo
1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	35 046 668
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	10 504 902
3	Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	87 276 725
4	Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	620 585
5	Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	9 289 145
6	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	575 584
7	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	2 170 294
	Netto:		
8	Patrimonio netto	L.	570.689 913
		L.	716 173 816

Situazione al 31 dicembre 1957 della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1 Cassa	L.	194 997
2 Conti correnti col Tesoro – fruttifero	»	13 692.095
2 Conti correnti col Tesoro – infruttifero	»	496.427
3 Titoli – di Stato, consistenza	»	8.986.202
3 Titoli – obbligazionari consistenza	»	111.305
4 Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni e ad enti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza	»	452.738
5 Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli di Stato	»	223 640
5 Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli obbligazionari	»	2.887
5 Crediti per interessi da riscuotere – sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
6 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	51.616
7 Mobili	»	1
	L.	24 211.908

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	71.559
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	352.120
3 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	442 040
4 Residui passivi per spese di amministrazione	»	19.224
5 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	18
6 Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.591
Netto:		
7 Patrimonio netto	L.	23.287.356
	L.	24 211.908

Il direttore della ragioneria: PADUA

Il direttore generale reggente: PORFIRIO

(165)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ostituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a otto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale ammini strativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con il decreto Ministeriale 4 dicembre 1957.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1957, pubblicato ella *Gazzetta Ufficiale* n 20 del 25 gennaio 1958 e nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e elle telecomunicazioni n 4 del 1° febbraio 1958, parte 2ª, con quale e stato bandito un concorso per titoli ed esame a tto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera i concetto del personale amministrativo contabile dell Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo nico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili ello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed same a otto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 4 dicembre 1957, è costituita come segue.

Presidente:

Gualtieri rag Gabriele, ispettore generale.

Membri

Rinaldi prof Innocenzo, docente di diritto presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma,

Del Giudice prof Vittorio, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma,

Mosca dott Italia, nata Franci, ispettore generale;

Fronzetti dott, Mariano, direttore di divisione.

Segretario

Travisi dott. Augusto, direttore di sezione.

Membro aggiunto

Calà prof Maria, ordinaria di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1959
Registro n 8, *foglio n.* 133. — VENTURA SIGNORETTI

(1169)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 3 dicembre 1957.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 3 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1958 e nel supplemento al Bollettino n. 4 del 1° febbraio 1958, parte 2ª, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 14 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1958 e nel supplemento al Bollettino n. 14 dell'11 maggio 1958, parte 2ª, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande ed elevato a duecento il numero dei posti messi a concorso;

Visto l'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 4 dicembre 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale in premesse citato, avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20, 21 e 22 marzo 1959, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1959

Il Ministro: SPATARO

(1177)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 44616 in data 23 dicembre 1957, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento della titolarietà della condotta medica di Piacenza-Mortizza, vacante alla data del 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 31099, in data 4 ottobre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate, nonchè la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento della titolarietà della condotta medica di Piacenza-Mortizza vacante alla data del 30 novembre 1957:

1. Ferrari Giovanni . . . . punti 63,311
2. Valenzano Francesco . . . . . . » 53,588
3. Cattadori Armando . . . . . . » 51,245
4. Ongari Franco . . . . » 50,695
5. Prignacca Mario . . . . » 49,590
6. Zilli Italo . . . . » 49,292
7. Tenchini Ugo . . . . » 48,836
8. Nicolotti Giovanni . . . . . . » 48,500
9. Rossi Gian Carlo . . . . » 47,500
10. Atropia Giuseppe . . . . » 44,436
11. Jemmi Artemisio . . . . » 40,609
12. Monforte Mariano . . . . » 39 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 16 febbraio 1959

Il prefetto: SANDRELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento della titolarietà della condotta medica di Piacenza-Mortizza vacante alla data del 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 44616 in data 23 dicembre 1957;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Ferrari Giovanni è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della titolarietà della condotta medica di Piacenza-Mortizza vacante alla data del 30 novembre 1957.

Il sindaco di Piacenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 16 febbraio 1959

Il prefetto: SANDRELLI

(1088)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.